DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 24 novembre 1981

relativa all'applicazione delle deroghe alla definizione della nozione di prodotti originari nel quadro della seconda convenzione ACP-CEE

(81/968/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 30 del protocollo n. 1 della seconda convenzione ACP-CEE prevede che le decisioni di deroga alle disposizioni di detto protocollo devono essere prese dal comitato di cooperazione doganale istituito dalla convenzione entro un termine di tre mesi al massimo dopo la notifica della richiesta alla Comunità;

considerando che la posizione della Comunità viene decisa dal Consiglio;

considerando inoltre che la Comunità si è impegnata, con la dichiarazione riportata nell'allegato XXXVI di detta convenzione, ad attuare le misure d'applicazione delle decisioni di deroga con procedure accelerate,

DECIDE:

Articolo 1

Le decisioni di deroga alla definizione della nozione di prodotti originari, prese dal comitato di cooperazione doganale o, eventualmente, dalle altre istituzioni della seconda convenzione ACP-CEE, sono messe in vigore nella Comunità tramite regolamenti della Commissione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Fatto a Bruxelles, addì 24 novembre 1981.

Per il Consiglio
Il Presidente
N. RIDLEY